

## DCLXXI. SEDUTA

# MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1951

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

### INDICE

**Autorizzazioni a procedere in giudizio (Discussione di domande):**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 26389
PERSICO . . . . .	26389, 26391, 26394, 26395, 26397
ADINOLEFI . . . . .	26390, 26397
BERLINGUER . . . . .	26390, 26393, 26394
VARRIALE . . . . .	26391
CONCI . . . . .	26391
PALERMO . . . . .	26394, 26396
MUSOLINO . . . . .	26394
TONELLO . . . . .	26395

(Votazione a scrutinio segreto) . . . . . 26398

**Congedi . . . . . 26389**

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ghidini per giorni 4, Perini per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

#### Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Per un più ordinato svolgimento dei lavori sarebbe opportuno che queste domande fossero suddivise in tre gruppi: un primo gruppo, comprendente venti domande per le quali la Commissione propone di negare l'autorizzazione a procedere e sulle quali sembra che non vi siano contestazioni; un secondo gruppo, comprendente le due domande per le quali la Commissione propone di concedere l'autorizzazione a procedere e sulle quali pare che non vi siano neppure contestazioni; un terzo gruppo comprendente le tre domande per le quali sono state presentate una relazione di maggioranza e una relazione di minoranza.

Se il Senato consente, si potranno discutere prima le domande per le quali non vi sono contestazioni e per ultime le tre domande per le quali vi sono una relazione di maggioranza e una relazione di minoranza.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, per semplificazione io proporrei di chiamare nello stesso ordine nel quale sono segnate nell'ordine del giorno le singole domande di autorizzazione a procedere, svolgendo prima quelle per le

quali non vi è contestazione, e lasciando per ultime quelle per le quali vi è contestazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, procederemo alla discussione nella maniera suggerita dal senatore Persico.

*(Così resta stabilito).*

La prima domanda di autorizzazione a procedere è quella avanzata contro il senatore SPANO, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. XXXV).

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente propone di negare l'autorizzazione a procedere.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Adinolfi.

ADINOLFI, *relatore*. Mi rimetto alle conclusioni della relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. XLII).

Secondo la decisione che è stata adottata, questa domanda, sulla quale vi è contestazione, sarà discussa in ultimo.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore MONTAGNANI, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale) (Doc. XLVI).

Anche questa domanda, sulla quale sono state presentate una relazione di maggioranza e una di minoranza, sarà discussa in ultimo.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice

penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LVI).

Pure su questa domanda sono state presentate una relazione di maggioranza e una di minoranza. Essa sarà pertanto discussa in ultimo.

La quinta domanda di autorizzazione a procedere è contro il senatore ROLFI, per il reato di oltraggio al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al cospetto di una rappresentanza di esso (articolo 342, prima ed ultima parte, del Codice penale) (Doc. LIX).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERLINGUER, *relatore*. La Commissione è stata unanime nel proporre che l'autorizzazione non sia concessa. Pertanto mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore BOSI, per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del Codice penale) (Doc. LXII).

La Commissione propone di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Adinolfi.

ADINOLFI, *relatore*. La Commissione si è dichiarata favorevole al rigetto della domanda di autorizzazione a procedere, trattandosi di reato di lieve entità commesso dal senatore Bosi nel 1948.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore GRAMEGNA, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo comma, del Codice penale) (Documento LXXVII).

1948-51 - DCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

26 SETTEMBRE 1951

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Il relatore Italia, mi ha pregato di sostituirlo. Confermo le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore MACRELLI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, comma secondo, in relazione all'articolo 57, n. 2, del Codice penale) (Documento LXXXI).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VARRIALE, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta, approvata quasi all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290, capoverso, del Codice penale) (Doc. XC).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi sia lecito di accennare con estrema brevità e concisione alle considerazioni che, a mio avviso, sono normative in materia di domande di autorizzazione a procedere. Chiedo venia se forse vi sembri che io faccia soverchio affidamento sulla vostra benevola sopportazione, ritornando con eccessiva insistenza sullo stesso *ceterum autem censeo*.

Sono, io credo, da tener presenti in argomento due canoni fondamentali del diritto e della Costituzione: l'uno, che le leggi devono

essere uguali per tutti, l'altro che spetta esclusivamente al Magistrato il giudizio se o meno si sia contravvenuto alla legge, se o meno sia stato commesso un reato. E certo è da adoperare ogni cura per evitare l'apparenza o l'impressione che il Parlamento si proponga di agevolare ai deputati o ai senatori la violazione delle leggi, porgendo loro lo scudo della immunità per preservarli dalle spiacevoli conseguenze normalmente con la violazione delle leggi congiunte.

Evidentemente infatti l'istituto giuridico della immunità parlamentare non ha punto lo scopo di incoraggiare i rappresentanti del popolo alla infrazione delle leggi, ma unicamente quello di rendere loro possibile di svolgere liberamente ed indisturbatamente l'attività alla quale essi sono chiamati. Ne consegue che l'applicazione della immunità, e rispettivamente il diniego della facoltà di procedere, è ammissibile soltanto in determinati casi eccezionali, vale a dire quando la denuncia presentata contro un deputato o contro un senatore mascheri una ingiusta persecuzione politica ai suoi danni o quando essa miri ad ostacolare, ad intralciare, ad inceppare l'esercizio del mandato parlamentare conferitogli dagli elettori. Fuori di questi casi il diniego dell'autorizzazione a procedere è arbitrario, cozza contro il principio della giustizia uguale per tutti; è semplicemente un abuso. Nè vale a legittimarlo il desiderio di usare cortesia o di mostrare solidarietà al senatore colpito dalla denuncia, essendo inammissibili atti di cortesia o di solidarietà in dispregio alla legge. E, se noi vogliamo tutelare la dignità, il decoro, il prestigio di questa alta Assemblea, è quindi necessario esigere anche dai senatori l'assoluto rispetto delle leggi statali, è indispensabile consentire che anche un senatore, quando le abbia infrante, ne debba subire le rispettive conseguenze.

Onorevoli colleghi, crudamente, con tutta franchezza ho esposto il mio pensiero in argomento; pensiero — mi sia permesso di aggiungere — maturato e consolidato in oltre mezzo secolo di vita parlamentare, pensiero al quale intendo, in questa ed in ogni altra occasione, informare il mio voto e che io mi lusingo possa trovare anche fra voi un qualche consenso. (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione contraria alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore MENOTTI, per i reati di partecipazione, quale oratore, a comizio non autorizzato, oltraggio ad un pubblico ufficiale e vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 18, parte seconda, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e articoli 341, secondo capoverso, e 290 del Codice penale (Doc. XCV).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore GENCO, per il reato di uso, senza giustificato motivo, dei segnali di allarme dei treni ferroviari (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1892, n. 354) (Doc. XCVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore COLOMBI, per il reato di percosse (articolo 581 del Codice penale) (Doc. XCVIII).

Poichè su questa domanda vi è contestazione essa sarà discussa in ultimo.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore REALE Eugenio per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C).

Su questa domanda sono state presentate una relazione di maggioranza e una di minoranza. Essa sarà, pertanto, discussa per ultimo.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore ALUNNI

PIERUCCI per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario e alla Polizia (articolo 290, ultima parte, del Codice penale, modificato dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CIV).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor GIANNINI Riccardo per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio continuato al Governo (articoli 81 e 290 del Codice penale) (Documento CVIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Documento CXII).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore ALLEGATÒ, per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e

di istigazione a disobbedire alle leggi (articoli 341, primo e ultimo comma, e 415 del Codice penale) (Doc. CXVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore BERLINGUER, per i reati di diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, e di vilipendio alla Polizia (articoli 656 e 290, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, del Codice penale) (Doc. CXVII).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXX).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore PONTREMOLI, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articoli 18 e 113, primo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXXI).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore GAVA, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Documento CXXV).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore COLOMBI, per il reato di vilipendio al Governo, all'Ordine giudiziario e alle Forze di polizia (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore BERLINGUER, per aver promosso e diretto una processo civile nelle pubbliche vie senza averne dato avviso al Questore (articolo 25 del te-

sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXL).

La Commissione propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore COLOMBI per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. XLII).

La Commissione propone che sia concessa la autorizzazione richiesta.

Ha chiesto di parlare il senatore Musolino.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, per un più ordinato svolgimento dei lavori penso che sarebbe opportuno che parlasse prima il relatore, al fine di far conoscere al Senato, prima della discussione, gli elementi del contrasto sorto su questa domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

In assenza del relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Commissione.

PERSICO. A nome della Commissione, in assenza del senatore Spallino, debbo brevemente far presenti al Senato le motivazioni del relatore, il quale premette che si tratta di ingiurie contro l'onorevole dottor Corrado Bonfantini, di diffamazioni di natura personale; quindi, secondo la Commissione, in questo caso non c'è alcuna ragione politica per la quale non debba essere concessa l'autorizzazione.

Pur non facendo mie tutte le considerazioni del senatore Conci, per qualcuna concordo: e questo è proprio il caso. D'altra parte l'onorevole Bonfantini ha concesso ampia facoltà di prova, e ciò costituisce un altro elemento decisivo per accordare l'autorizzazione, come ha sempre stabilito questa Assemblea.

Inoltre la Commissione fa voti perchè tra il senatore Colombi e l'onorevole Bonfantini si arrivi ad una amichevole composizione senza giungere al processo.

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione ritiene che l'autorizzazione debba essere accordata.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il senatore Musolino.

MUSOLINO. Onorevoli colleghi, il mio intervento mira ad esporre i motivi per cui noi della minoranza ci siamo opposti alla decisione della maggioranza. Io esporrò brevemente i fatti come sono avvenuti nella discussione appunto perchè il Senato possa avere la conoscenza dei motivi per cui noi siamo contro l'autorizzazione a procedere.

È pacifico che il 18 gennaio 1949 sul giornale quotidiano « l'Unità » di Milano appariva un corsivo dal titolo « Saragat sputa in aria » ed il trafiletto conteneva tra l'altro la seguente frase: « Perchè non ci parla (Saragat) di quella losca figura di Corrado Bonfantini suo degno compagno di partito, di quel Bonfantini che mentre la guerra infuriava ed i patrioti venivano impiccati all'uncino faceva il compromesso con Mussolini »..... « in fondo Bonfantini si ispirava a Blum e a Saragat a quel Saragat che trova le sterline per mantenere il figlio alla scuola di Oxford tra i figli dei lords ».

Il trafiletto era diretto contro Saragat, ma Saragat non ha sentito il bisogno di querelarsi contro l'onorevole Colombi; invece si è querelato l'onorevole Corrado Bonfantini a tutela della sua onorabilità. Dal punto di vista della prassi parlamentare giacchè l'onorevole Bonfantini ha dato la facoltà di prova, non esisterebbe per noi motivo di opporci alla concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio; ma noi dobbiamo scendere ad un altro argomento considerato nella stessa relazione con la quale la maggioranza concede l'autorizzazione a procedere, in quanto non esiste carattere persecutorio contro l'onorevole Colombi. Qui sorgono le osservazioni in contrario da parte nostra e ne spiego subito i motivi.

A Milano sul giornale « Meridiano d'Italia », del 9 gennaio 1949 appare il trafiletto (il trafiletto dell'onorevole Colombi è del 16 gennaio 1949) nel quale si accusava l'onorevole Bon-

fantini di essere stato sleale, ambizioso; si dice ad un certo punto del trafiletto « noi abbiamo fede in Carlo Silvestri, nella sua dirittura, nel suo coraggio. Noi ci troviamo di fronte a un ex amico sleale ambizioso come Corrado Bonfantini »... attacca poi ancora l'onorevole Bonfantini in quanto questi avrebbe mentito nel processo Graziani in merito ai fatti avvenuti durante la Liberazione.

Un altro giornale della corrente socialista « Sempre Avanti » accusa anch'esso l'onorevole Bonfantini con le seguenti parole: « Noi conosciamo da tempo lo stile della polemica e l'aria di superiorità, gli impropri, le contraffazioni di fatti, le insinuazioni, le minacce ecc. ecc. ». Il giornale « Sempre Avanti » continua « noi riteniamo il Bonfantini come il tipo dell'avventuriero politico capace di tutto per arrivare allo scopo prefisso ». Dopo questo articolo ve n'è stato un altro pubblicato su « l'Avanti! » a firma del senatore Pertini.

Anche questo giornale accusa l'onorevole Bonfantini di mancanza di coraggio, di lealtà e di altre manchevolezze morali. Allora ci domandiamo: perchè l'onorevole Bonfantini si querela contro l'onorevole Colombi e non sente il bisogno di querelarsi contro il « Meridiano d'Italia » e contro l'onorevole Jacometti? Quindi noi diciamo che l'onorevole Bonfantini ha voluto querelarsi contro l'onorevole Colombi in quanto senatore comunista. In questo sta il carattere persecutorio della querela e, versando in oggetto politico, noi riteniamo che l'Assemblea non debba dare l'autorizzazione a procedere per non associarsi all'incoerenza morale dell'onorevole Bonfantini.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, voi sapete che per abitudine io sono di manica larga e sempre implorai che il Senato non desse l'autorizzazione a procedere anche quando il caso era dubbio. Mi pare che qui la cosa diventi poco seria. Un comunista ed un socialista si accusano tra di loro, si dicono delle insolenze. Ora, se tutte le volte che noi ci guardiamo in viso dovessimo ricorrere ai giudici per avere giustizia, non la finiremmo mai. Quando uscii dal vecchio Partito socialista per entrare nel Partito socialista in cui milito oggi, il giornale, che era di Nenni, mi vomitò un sacco ed una

sporta di insolenze. Io avrei potuto querelarmi per certe affermazioni, ma non lo feci in quanto tochè capii che i miei ex compagni non potevano aver buon animo verso di me il giorno in cui, dopo 54 anni, abbandonavo il vecchio Partito socialista.

Orbene, qui c'è la lotta tra due individui. Uno di essi dice che egli è stato querelato solo perchè comunista. Non credo. Quale è l'uomo che querela un altro perchè appartiene ad un avverso partito politico? Sarebbe ridicolo. Se ci sono ragioni vere per cui è indispensabile adire le vie giudiziarie, queste debbono essere indipendenti da quel che può essere il rancore politico, rancore politico che alle volte fa fare brutte figure. L'amico che ha parlato diceva: perchè costui non si è querelato quando gli hanno mosso da altre parti delle accuse non meno gravi? È naturale, un uomo non può star mica tutta la vita con la carta bollata in mano per dettare querele, quando egli è un uomo combattuto. Egli ha querelato quando ha voluto, quando ha creduto necessario per la tutela del suo onore, ed ha dato la libertà di prova. Quindi, per me, io dico che siamo in uno di quei casi in cui si tratta di baruffe in famiglia o quasi. (*Commenti. Ilarità*).

Io son dunque del parere che per farla una buona volta finita con tutte queste continue reciproche accuse, che da una parte e dall'altra si muovono, vadano a rompersi la testa... in tribunale (*ilarità*); e dopo, chi dovrà applicarsi un cerotto... sarà peggio per lui. (*Commenti. Ilarità*).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Gradirei rispondere come presidente della Commissione di grazia e giustizia alle osservazioni dell'amico e collega Musolino, le quali possono valere in altri casi, ma non in questo, poichè Corrado Bonfantini, nella sua querela — e nessuno può dargli torto se ha scelto il giornale, secondo lui più autorevole, « l'Unità », di Milano — ha querelato il direttore del giornale Lajolo e l'autore dell'articolo firmato, onorevole Arturo Colombi. Si noti bene che si tratta di un articolo in prima pagina, con grosso titolo, su tre colonne (e non di una piccola noticina in margine) intitolato « Saragat sputa in aria ». Ma Saragat ha ritenuto che l'ingiuria non lo riguardasse

neanche indirettamente, poichè si trattava di una stupida insinuazione circa il figlio che studia ad Oxford, mentre il Bonfantini invece si è querelato chiedendo che sia portata in pubblico giudizio l'accusa mossagli. Il Bonfantini vive in modesta povertà e fa il medico soprattutto a beneficio dei poveri, trascurando l'esercizio redditizio della sua professione; egli dice: « Lo scrivente si sottopone ben volentieri al più severo giudizio circa la sua condotta politica e morale, e perciò propone l'istanza chiedendo un giudizio che tenda ad accertare la verità o la falsità degli atti ad esso attribuiti. Nella valutazione del fatto si deve tenere presente che le affermazioni sono state fatte dall'organo ufficiale di un grande partito e io non posso stare sotto quest'onta di essere sempre accusato ».

Poichè, badate, le frasi del giornale sono queste: « Perchè non ci parla soprattutto di quella losca figura del Bonfantini che, mentre la guerra infuriava e mentre i patrioti venivano impiccati all'uncino, faceva il compromesso con Mussolini? ». Sono fatti di una gravità eccezionale.

Egli dice: Provateli; se saranno provati, uscirò dal Parlamento, sarò indegno di militare nella politica italiana, sarò al bando non solo della politica, ma dello stesso consorzio degli uomini onesti; ma voglio prima che in un tribunale si provino queste accuse. Io ho la coscienza tranquilla e non posso ammettere che un grande giornale, molto diffuso come « l'Unità », edizione di Milano, possa lanciare queste gravissime diffamazioni a mio danno, senza che io dica: provatele.

Io sono disposto a comparire in tribunale; sarò condannato, espulso dal partito, sarò considerato un indegno; ma voglio che questo sia detto da un giudice imparziale e non da un trafiletto di un giornale di partito.

Ora a me pare che quando un uomo dà la facoltà di prova, e chiede di tutelare il proprio onore davanti al suo giudice naturale, il Senato non possa impedire che ciò avvenga.

Non interessa affatto che il Colombi sia un senatore comunista, il Colombi è colui che ha firmato l'articolo e ne ha assunto la piena responsabilità. La polemica non riguarda il partito comunista o il partito socialista democratico; la polemica riguarda due uomini, dei

quali uno dice all'altro: voi siete una losca figura, che avete trattato con Mussolini mentre i patrioti venivano impiccati.

A me sembra pertanto che ragioni evidenti di equità e di giustizia impongano la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Penso che il Senato non debba accogliere la proposta fatta dalla maggioranza della Commissione e ribadita oggi dal suo insigne presidente, onorevole Persico. Noi siamo d'accordo sul fatto che il cittadino non può essere fatto segno a delle accuse, soprattutto quando non si concede facoltà di prova. Siamo altresì d'accordo sul fatto che il parlamentare ha il dovere sacrosanto di rispettare la moralità, il decoro e il prestigio di qualsiasi cittadino. Il punto però su cui mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato è che i fatti non stanno così come li ha enunciati l'onorevole Persico. Infatti il decoro, l'onorabilità non è una cosa che si tutela un giorno sì ed un altro no. (*Commenti*). Qui noi ci troviamo di fronte a delle accuse fatte dall'onorevole Colombi contro il signor Bonfantini. Queste accuse dell'onorevole Colombi già erano state fatte precedentemente da altri tre quotidiani. Tra essi vi è il « Meridiano ». Si può obiettare che, essendo il « Meridiano » un giornale fascista, il signor Bonfantini non volesse scendere così in basso da mettersi in polemica con un giornale di quell'indirizzo. Però queste accuse sono state ribadite dal « Sempre Avanti » ed il signor Bonfantini dichiarò che avrebbe sporto querela contro il direttore di quel giornale, onorevole Giacometti, ma sta di fatto che la querela non venne mai sporta, tanto che Giacometti ogni giorno lo sfidava attraverso la stampa. Bonfantini non sporse mai querela.

Quindi, onorevoli colleghi, non è in ballo la tutela dell'onorabilità, l'onorabilità bisogna tutelarla contro chicchessia, sia contro il « Meridiano », che contro il « Sempre Avanti » e « l'Unità ». Non si può tutelarla soltanto contro il senatore Colombi e contro « l'Unità ».

Ma c'è di più. Dopo la campagna del « Sempre Avanti », un nostro autorevole collega, l'onorevole Pertini, ne riprese il motivo e su « l'Avanti! » continuò ad insistere su questo

punto per il quale oggi l'onorevole Bonfantini si lamenta. E allora dico: se l'onorevole Bonfantini non ha sentito il bisogno di tutelare la propria dignità e il proprio onore quando è stato attaccato, pur avendo minacciato di sporgere querela, se non ha sentito il bisogno di tutelare il proprio nome e il proprio decoro dinanzi alle accuse fatteggi da « l'Avanti! » per bocca autorevole del senatore Pertini, perchè chiede ora questa autorizzazione? Prego il senatore Salomone di approfondire quanto vado dicendo. Indubbiamente — e lo diceva l'onorevole Musolino — qui si tratta proprio di un fine persecutorio, e di fronte a queste considerazioni precise ed incontroverse il Senato deve tutelare la propria indipendenza e la grande conquista della democrazia, l'immunità parlamentare, non concedendo l'autorizzazione a procedere contro il senatore Colombi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Colombi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Poichè il risultato della votazione per alzata e seduta è incerto, si procederà alla votazione per divisione.

Coloro che sono favorevoli alla proposta della Commissione sono pregati di passare a destra del banco della Presidenza, quelli contrari a sinistra.

*(Non è approvata).*

PRESIDENTE. Passiamo alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore COLOMBI, per il reato di percosse (articolo 581 del Codice penale) (Documento XCVIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia concessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Commissione.

PERSICO. Il Presidente della Commissione fa proprie le ragioni esposte nella sua relazione dal collega senatore Gonzales, il quale, dato che non si può applicare l'articolo 68, che non trova ragion d'essere nel caso in questione, e poichè l'onorevole Colombi invoca un suo stato di legittima difesa, trattandosi di una questione di materia strettamente personale tra il dottor Toffoletto e l'onore-

vole Colombi, ritiene che sia giusto ed opportuno concedere la richiesta di autorizzazione.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Onorevoli colleghi, siamo passati da una questione che poteva avere una parvenza di colore politico, a una questione veramente miserevole come entità giuridica e sempre nei confronti dell'onorevole Colombi. Si tratta di un alterco avvenuto dopo un comizio. L'onorevole Colombi dice di essere stato aggredito dal dottor Toffoletto, mentre questi dichiara di essere stato aggredito dall'onorevole Colombi: vi fu insomma uno scambio di pugni. Vorrei considerare il caso non dal punto di vista giuridico e dell'articolo 68. Ma, vale la pena di dare lo spettacolo in una pretura, perchè sia diffuso in tutta Italia, di un senatore il quale si è preso a pugni con un privato. Ci sarà una questione di prove e di controprove; è stato prima lui o non è stato lui? A me sembra che ciò impoverisca la dignità del Parlamento, perchè l'occasionalità del fatto era stata essenzialmente politica in quanto i fatti avvennero in un comizio politico. Orbene, io chiedo che sia respinta l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione.

PERSICO. Vorrei che il Senato, prima di giudicare, sentisse le parole con le quali è stata la querela... *(Rumori dalla sinistra. Vivaci interruzioni).*

*Voce dalla sinistra.* Siamo già in votazione.

PERSICO. Vorrei che il Senato sapesse, prima di votare, come è concepita la querela affinchè possa giudicare *ex informata conscientia*.... *(Vive interruzioni dalla sinistra).*

Se volete impedire che si conoscano i fatti, allora è un'altra questione: fatelo pure, se credete....

Io vorrei spiegare agli onorevoli colleghi che, come Presidente sono indifferente; anzi in Commissione ritengo mio dovere astenermi sempre dal voto. Sono qui a riferire le parole del relatore senatore Gonzales, che è un collega che tutti profondamente stimiamo. La querela è questa: « La sera del 12 marzo 1948 il sottoscritto è stato aggredito e sorpreso e percosso da una persona che è stata poi riconosciuta per il signor Arturo Colombi. È

da rilevarsi che il sottoscritto aveva da pochi minuti finito un discorso di propaganda politica. L'incidente è avvenuto mentre il pubblico sfollava lentamente ed in perfetta calma. L'aggressore successivamente in altro pubblico comizio ha riconosciuto di aver commesso il reato ». Un cittadino percosso si querela per un incidente di natura privata, e chiede che sia fatta luce su tale incidente. Come fa il Senato a parlare di persecuzione politica? Secondo me, l'onorevole Colombi farebbe bene ad alzarsi, e a chiedere egli stesso che venga concessa l'autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che, da parte dei senatori Menghi, Vaccaro, Uberti, Rosati, Casati, Lavia, Lovera, Di Giovanni, Beltrand, Ciasca, Pezzini, Grava, Baracco, Carboni, Canaletti Gaudenti, Cemmi, De Bosio, Fantoni, Bisori, Magri, Salomone, Tartufole e Bellora, è stato chiesto che la votazione su questa domanda di autorizzazione a procedere avvenga a scrutinio segreto.

#### **Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberganti, Alberti Giuseppe, Allegato, Alunni Pierucci,

Banfi, Barbareschi, Bardini, Bei Adele, Bellora, Bergamini, Berlinguer, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bocconi, Bolognesi, Borromeo, Bosi, Buizza,

Caldera, Canaletti Gaudenti, Cappellini, Casadei, Casati, Caso, Cavallera, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Ciasca, Colombi, Conci, Conti, Cortese,

Della Seta, D'Onofrio,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fazio, Fedeli, Ferragni, Ferrari, Fiore, Flecchia, Fortunati,

Gasparotto, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua, Gramegna, Grieco, Grisolia, Jannelli,

Labriola, Lanzetta, Lazzarino, Leone, Li Causi, Locatelli, Lucifero, Lussu,

Maffi, Mancinelli, Mariani, Mariotti, Masini, Meacci, Merlin Angelina, Milillo, Minio, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Montagnani, Morandi, Moscatelli, Musolino,

Negarville, Nobili,

Palermo, Palumbo Giuseppina, Pastore, Pellegrini, Pertini, Picchiotti, Platone, Priolo, Pucci, Putinati,

Ravagnan, Reale Eugenio, Ristori, Rizzo Domenico, Rolfi, Rosati, Roveda, Ruggeri,

Salvagiani, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sinforiani, Spano, Spezzano,

Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufole, Terracini, Tignino, Tonello, Troiano,

Venditti, Voccoli,

Zannerini.

#### **Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

*(I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).*

#### **Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Il Senato non è in numero legale.

La seduta è tolta (ore 11,45).

**Dott. CARLO DE ALBERTI**  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti.